

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4/R - Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)”.

#### Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 del r.r. 4/2018)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 le parole “con periodi di” sono sostituite dalle parole “con almeno un periodo di”;

#### Articolo 2

(Modifiche all'articolo 6 del r.r. 4/2018)

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:  
“d) per le soluzioni ricettive innovative di cui all'articolo 11 non è prevista alcuna classificazione specifica, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato A del presente regolamento.”.

#### Articolo 3

(Modifiche all'articolo 8 del r.r. 4/2018)

1. Il comma 4 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:  
“4. Le strutture ricettive innovative di cui all'articolo 11 si identificano nel mercato turistico ricettivo utilizzando il relativo logo senza alcuna assegnazione di stelle e con le seguenti modalità:  
a) quelle complementari utilizzano il logo identificativo della struttura ricettiva di cui sono parte;  
b) quelle autonome utilizzano il logo identificativo di cui all'allegato D) del presente regolamento.”.

#### Articolo 4

(Modifiche all'articolo 10 del r.r. 4/2018)

1. l'articolo 10 è sostituito dal seguente:  
“Articolo 10 (Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande)  
1. Il servizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, limitato alla prima colazione per il B&B ed escluso nelle CAV e nei residence, è fornito alle sole persone alloggiate nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.  
2. Il servizio di preparazione e di somministrazione di alimenti e bevande previsto all'interno delle strutture ricettive denominate “case per ferie” e “ostelli” può essere offerto anche agli ospiti delle persone alloggiate, nonché a coloro che utilizzano la struttura per le finalità cui essa è destinata.  
3. Gli adempimenti amministrativi ed i requisiti strutturali necessari per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande sono previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dai provvedimenti adottati dalla struttura regionale competente in materia di sanità.  
4. Per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle strutture ricettive extralberghiere sono soggetti, in particolare ai seguenti adempimenti:

- a) obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento CE 852/2004 e dei provvedimenti del settore regionale competente in materia sanitaria;
- b) predisposizione, anche in forma semplificata, di procedure atte alla tutela contro i rischi derivati dalla preparazione degli alimenti, comprese le modalità di approvvigionamento, la rintracciabilità, nonché le modalità di conservazione del prodotto o della materia prima. Tale semplificazione prevede in particolare, che, a seguito dell'applicazione dell'analisi dei pericoli, la relativa gestione avvenga mediante predisposizione ed applicazione, da parte dell'operatore del settore alimentare (OSA), di procedure di controllo basate sull'applicazione di buone prassi igieniche (GHP);
- c) formazione degli addetti alla manipolazione degli alimenti ai sensi del Regolamento CE 852/2004 (Allegato II - Capitolo XII).

5. I titolari delle strutture ricettive extralberghiere che offrono esclusivamente il servizio di prima colazione possono proporre ai loro alloggiati alimenti e bevande confezionati ovvero provenienti da esercizi commerciali registrati ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 o erogati mediante apposti macchinari o dispenser. In tali casi, essendo esclusa qualsiasi forma di manipolazione dell'alimento o della bevanda, è richiesto in capo ai titolari unicamente l'assolvimento dell'obbligo di referenziamento dei fornitori.

6. Se il servizio di somministrazione comprende anche i pasti, si applicano le seguenti condizioni:

- a) se il titolare della struttura ricettiva propone ai propri alloggiati pasti pronti preparati da esercizi commerciali registrati e il servizio di somministrazione é gestito dall'OSA che produce i pasti (banqueting), restano in capo al titolare della struttura ricettiva esclusivamente gli obblighi di cui al comma 5;
- b) se i pasti sono forniti da altro soggetto registrato ai sensi dell'art.6 Reg CE 852/2004 e il titolare della struttura ricettiva gestisce direttamente la somministrazione, quest'ultimo assolve agli obblighi di cui al comma 4, lettere b) e c).

7. Alle strutture extralberghiere che offrono il servizio di somministrazione al pubblico indistinto si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.”.

#### Articolo 5

(Modifiche all'articolo 11 del r.r. 4/2018)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 le parole “aventi le modalità organizzative del villaggio turistico” sono soppresse..

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 é sostituita dalla seguente:

“b) utilizzano la denominazione “struttura ricettiva innovativa” nella fattispecie di cui al comma 2, lettera b) e garantiscono i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11 della l.r. 13/2017; se le soluzioni ricettive innovative autonome sono tutte della stessa tipologia, é consentito aggiungere alla denominazione madre quella che identifica la specifica tipologia realizzata.”.

#### Articolo 6

(Modifiche all'articolo 12 del r.r. 4/2018)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 é inserita la seguente:

“b bis). Se la conformità alle destinazioni d'uso urbanistiche indicate nelle lettere a) e b) non é presente, la stessa può essere conseguita con variante al PRGC che, in ragione dell'entità e delle caratteristiche dell'intervento previsto, può configurarsi quale variante parziale ai sensi dell' articolo 17, comma 5 della Lr. 56/77 ovvero, quale variante semplificata ai sensi dell' articolo 17 bis, comma 4 della Lr. 56/77, da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente;”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 sono aggiunte le parole “, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice e dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2008 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);”;

#### Articolo 7

(Modifiche all'articolo 13 del r.r. 4/2018)

Prima del comma 1 dell'articolo 13 é inserito il seguente comma:

“01. La realizzazione delle soluzioni ricettive innovative di cui all'articolo 11 è subordinata all'acquisizione dei titoli abilitativi ed edilizi ai sensi della normativa vigente, previa autorizzazione paesaggistica e valutazione di incidenza, ove necessario, nonché nel rispetto delle norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di tutela dal rischio idrogeologico e di quelle relative all'efficienza energetica.”;

#### Articolo 8

(Modifiche all'articolo 17 del r.r. 4/2018)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Le camere e i servizi igienici ad uso comune possono essere disposti in settori distinti per sesso.

3 ter. Le strutture ricettive extralberghiere denominate “residence” ai sensi dell'articolo 26, comma 4 della l.r. n. 13/2017 si adeguano, entro il termine di cui al comma 1, al requisito di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c) della medesima legge ai fini della classificazione ed utilizzo del logo identificativo. In caso di mancato adeguamento, si attribuiscono alla struttura ricettiva i requisiti di classificazione e la denominazione di CAV.”.

#### Articolo 9

(Modifiche all'articolo 2 Allegato A del r.r. 4/2018)

1. Al comma 7 dell'articolo 2 dell'allegato A le parole “metri cubi 14 a persona” sono sostituite dalle parole “metri cubi 12 a persona”.

#### Articolo 10

(Modifiche all'articolo 7 Allegato A del r.r. 4/2018)

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 dell'allegato A é sostituita dalla seguente:

"d) un sistema efficace di captazione ed allontanamento dei fumi e dei vapori di cottura al fine di evitare la formazione di condensa e/o muffa;".

#### Articolo 11

(Modifiche all'articolo 13 Allegato A del r.r. 4/2018)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 dell'allegato A) la parola “conservano” é sostituita dalle parole “possono conservare”.

#### Articolo 12

(Modifiche alla sezione I dell'allegato B del r.r. 4/2018)

“Sezione I – Bed & breakfast

1. Alla voce 1.3 il requisito funzionale RF 1 – Informazione e comunicazione – i contrassegni “x” nelle classi 1 e 2 stelle sono soppressi.

2. Alla voce 1.4 il contrassegno “x” nella classe 3 stelle é soppresso.

3. Alla voce 6.1 del requisito funzionale RF 6 – Servizi generali – sono aggiunte le parole “urbanistica locale”
4. Prima della voce 2.1 del requisito strutturale RS 2 – Dotazioni sale o aree comuni – é inserita la voce “2.01 Televisore ad uso comune” con il contrassegno “x” nella classe 3 stelle.
5. Le voci “4.7 e 4.8” dei requisiti strutturali RS 4 – Dotazioni delle camere - sono soppresse.
6. Alla voce 7.1 del requisito RS 7 – Bagni privati nelle camere la parola “deve” é soppresa.”.

#### Articolo 13

(Modifiche alla sezione II dell'allegato B del r.r. 4/2018)

“Sezione II – affittacamere

1. Alla voce 1.3 del requisito funzionale RF 1 – Informazione e comunicazione – i contrassegni “x” nelle classi 1 e 2 stelle sono soppressi.
2. Alla voce 1.4 il contrassegno “x” nella classe 3 stelle é soppreso.
3. Alla voce 7.1 del requisito funzionale RF 7 – Servizi generali – sono aggiunte le parole “urbanistica locale”.
4. Prima della voce 2.1 del requisito strutturale RS 2 – Dotazioni sale o aree comuni – é inserita la voce “2.01 Televisore ad uso comune” con il contrassegno “x” nella classe 3 stelle.
5. Le voci “4.7 e 4.8” dei requisiti strutturali RS4 – Dotazioni delle camere - sono soppresse”;

#### Articolo 14

(Modifiche alla sezione III dell'allegato B del r.r. 4/2018)

“Sezione III – cav e residence

1. La voce 3.2 del requisito strutturale RS 3 – Dotazioni del locale soggiorno é sostituita dalla seguente:  
“3.2 Poltrone o divani ove la dimensione degli appartamenti lo consenta”.
2. La voce 6.1 “chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (Residence) del requisito strutturale RS 6 – Dotazione dei bagni privati completi da applicare a tutti i cav/residence é eliminata.
3. Dopo la voce 1.1 del requisito strutturale RS 1 – Camere e appartamenti di cav e residence da applicare a cav e residence di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione é aggiunta la seguente:  
“1.2 Chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (Residence) con inserimento del contrassegno “x” in tutte le tre classi.”.

#### Articolo 15

(Modifiche alla sezione IV dell'allegato B del r.r. 4/2018)

“Sezione IV – residenze di campagna

1. Alla voce 1.3 del requisito funzionale RF 1 – Informazione e comunicazione – i contrassegni “x” nelle classi 1 e 2 stelle sono soppressi.
2. Alla voce 1.4 il contrassegno “x” nella classe 3 stelle é soppreso.
3. Prima della voce 2.1 del requisito strutturale RS 2 – Dotazioni sale o aree comuni – é inserita la voce “2.0 Televisore ad uso comune” con il contrassegno “x” nella classe 3 stelle.
4. Le voci “3.8 e 3.9” dei requisiti strutturali RS4 – Dotazioni delle camere - sono soppresse”.
5. La voce 5.2 del requisito strutturale RS 5 – Dotazione del locale soggiorno é sostituita dalla seguente:  
“5.2 Poltrone o divani ove la dimensione degli appartamenti lo consenta”.

Articolo 16  
(Modifiche alla sezione I dell'allegato D del r.r. 4/2018)

“Sezione I – Caratteristiche grafiche

1. Dopo il punto 2 della Sezione I dell'allegato D) é inserito il seguente:

“2 bis. Con successivo provvedimento amministrativo del settore regionale competente in materia di turismo, saranno adottate le caratteristiche grafiche e il relativo logo identificativo concernente le strutture ricettive innovative di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b)”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.